

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2873 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: MENICHETTI CARLA
Data Udiienza: 22/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIBERALI VALENTINA nato a VOGHERA il 19/07/1989

avverso la sentenza del 22/05/2019 del TRIBUNALE di PAVIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Per Liberali è presente l'avvocato Lucentini Lucia del foro di Milano che chiede l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22 maggio 2019 il Tribunale di Pavia confermava, anche relativamente alle statuizioni civili, la condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Voghera nei confronti di Liberali Valentina, quale responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di Goljahani Ghassen, commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

2. Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, la persona offesa, mentre procedeva in bicicletta sulla s.p.10 da Casteggio a Voghera, tenendosi a destra sul ciglio della strada, nell'affrontare una curva a destra era stata travolta dall'auto dell'imputata, che procedeva nella stessa direzione di marcia e poneva in essere una manovra di sorpasso. Tale manovra - si legge nell'impugnata sentenza - era stata compiuta in violazione degli artt.140 e 148 CdS che, nello stabilire le regole prudenziali da osservare durante la circolazione, impongono di mantenere una distanza di sicurezza laterale in caso di sorpasso. Nella specie, la stessa Liberali aveva dichiarato in sede di esame di aver tentato il sorpasso della bicicletta, che la precedeva tenendo un'andatura non regolare: orbene, posta l'assenza di ostacoli, la buona visibilità del tratto rettilineo di percorrenza ed il manto stradale asciutto, l'affiancamento eccessivo del ciclista da parte dell'imputata aveva cagionato la perdita di equilibrio del Goljahani e la conseguente collisione tra i due veicoli, circostanza che ha fatto ritenere priva di pregio la tesi difensiva di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e costituita da una manovra inopinata del ciclista.

3. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo violazione di legge in relazione agli artt.192, comma 1, cod.proc.pen. e 41 cod.pen. Osserva che l'affermazione della Corte di Appello che anche solo uno spostamento d'aria causato dall'auto durante la manovra di sorpasso aveva cagionato sicuramente la perdita di equilibrio della persona offesa e la conseguente collisione tra i due veicoli era totalmente infondata, in quanto non basata su elementi di fatto, valutazioni tecniche o massime di esperienza. Era stata invece l'andatura irregolare del ciclista, che si era portato improvvisamente a sinistra mentre l'auto dell'imputata era già in fase di sorpasso, a sfuggire totalmente al controllo ed alla prevedibilità dell'automobilista e costituiva quindi causa autonoma che escludeva il nesso di causalità con l'evento lesivo.

Di qui la richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato dovendosi escludere che il Tribunale sia incorso nel vizio di violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove ed all'applicazione dei principi in tema di concorso di cause.

Ed invero – al di là dell'affermazione secondo la quale lo sbandamento del ciclista era stato provocato dallo spostamento d'aria dovuto all'affiancamento da parte della vettura in fase di sorpasso, considerazione dotata di una certa logicità ma non supportata da obiettivi riscontri – non vi è dubbio che vi sia stata una corretta valutazione del materiale probatorio, atteso che l'imputata, consapevole della presenza del ciclista che la precedeva tenendo un'andatura non regolare, avrebbe dovuto astenersi dal sorpasso ovvero compiere tale manovra in assoluta sicurezza, mantenendo una distanza laterale adeguata ad evitare ogni possibile urto, tenendo anche conto del fatto che il sorpasso stava avvenendo all'altezza di una curva.

La percezione dell'andatura irregolare del ciclista da parte della Liberati esclude in radice la imprevedibilità dell'evento e dunque l'interruzione del nesso di causalità.

Il denunciato vizio di violazione di legge non può poi configurarsi neppure sotto il profilo della motivazione apparente, sia perché trattasi di un aspetto non dedotto nell'odierno ricorso, sia perché il ragionamento del giudice di appello appare argomentato in maniera corretta e congrua.

2. Ne deriva la inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2020

